



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA


DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ,
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Ufficio VI

Prot. 0127
del 14-1-2010

All'Ufficio Legislativo
SEDE

e p.c. Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari
della Giustizia
D.G. della Giustizia Civile
via Arenula 70
00186 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
08/02/2010 E-nd/467/2010



Al Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
c/o Ministero della Giustizia
via Arenula 71
00186 ROMA

OGGETTO: Possibilità duplice iscrizione nella sezione A e B dell'Albo in
settori differenti – richiesta parere.

E' pervenuta a questo Dipartimento la richiesta di parere del Ministero della
Giustizia, che si allega in copia, in merito alla possibilità di consentire al
professionista, in possesso del necessario titolo di studio, la contemporanea



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

iscrizione nella sezione A e nella sezione B dell'Albo sia nel medesimo settore che in settori differenti.

Questo Ufficio ritiene, del pari con quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia, che nell'ipotesi del professionista iscritto nella sezione B dell'Albo che, in possesso del richiesto titolo accademico, intenda iscriversi anche nello stesso settore della sezione A, stante il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 5, dpr. 328/2001, non vi è ragione di consentire la duplice iscrizione considerato che le attività esercitabili da colui che è iscritto nella sezione A di un determinato settore ricomprendono quelle attribuite all'iscritto nella sezione B di quel medesimo settore.

In ogni caso, questo Ufficio è dell'avviso che la duplice iscrizione, sia nello stesso settore che in settori diversi delle due sezioni, comporterebbe una inammissibile duplicazione del diritto di voto in sede di elezione dei consigli nazionali e territoriali, dal momento che ad uno stesso professionista verrebbero attribuito due voti (uno come iscritto nella sezione A ed uno come iscritto nella sezione B).

Si prega, pertanto, codesto Ufficio di volere esprimere il proprio parere al riguardo.

Relativamente al secondo quesito, si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del citato dpr. gli iscritti nella sezione B dell'Albo professionale di appartenenza, i quali intendono sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A, in tanto possono essere esonerati dallo svolgimento di una delle prove scritte, in quanto esista un ulteriore provvedimento normativo che individui espressamente la prova da cui sono esonerati.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Come chiarito nella circolare di questo Ministero prot. n. 2126 del 28/5/2002 di interpretazione autentica delle norme contenute nel d.P.R. 328/2001, l'art. 5 non è una norma di immediata applicazione, ma necessita, a tal fine, di una integrazione regolamentare volta ad individuare per ciascuna professione le prove da cui si è esonerati.

In particolare, il d.P.R. 328/2001 prevede espressamente l'esonero da una o più prove per gli attuari (art. 27, co. 4), per i biologi (art. 32, co. 4) e per i geologi (art. 43, co. 4).

Per l'esame di Stato per architetto la prova scritta dalla quale si può essere esonerati, ex art. 17, comma 4, del citato decreto, è quella avente ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato al momento dell'accesso al settore di provenienza. Con la conseguenza che, laddove le prove scritte selezionate dalla Commissione vertono su materie sulle quali il candidato non si è mai cimentato prima, questi non potrà usufruire dell'esonero. Spetta, dunque, alla Commissione d'esame compiere le necessarie e opportune valutazioni del caso.

Infine, per l'esame di Stato per ingegnere, è previsto l'esonero dalla seconda prova scritta a condizione che il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione (art. 47, comma 4).

Per tutte le altre professioni, in mancanza di una disposizione che ne consenta l'esonero, gli iscritti nella sezione B in tanto potranno essere iscritti nella sezione A in quanto avranno sostenuto, con esito positivo, tutte le prove previste.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

A costoro, infatti, non possono estendersi in via analogica le norme in materia di esonero dettate per le altre professioni trattandosi di norme speciali che, come tali, trovano applicazione unicamente ai casi cui si riferiscono.

Si prega codesto Ufficio di volere esprimere il proprio parere al riguardo.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Tomasi

al